

## **ADDENDUM**

**ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA SOTTOSCRITTA**

**TRA**

**DANIELI CENTRO COMBUSTION S.P.A.**

**E**

**L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA**

Premesso che:

in data 20/10/2021 tra Danieli Centro Combustion s.p.a. e l'Università degli Studi di Genova (nel seguito Le Parti) è stata sottoscritta la Convenzione attuativa il cui testo viene allegato al presente addendum (all. 1);

Le Parti hanno convenuto di apportare alla suddetta Convenzione attuativa le modifiche ed integrazioni riportate nel presente addendum.

**CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

1)Le Parti si impegnano ad aumentare la durata della convenzione quadro da cinque a dieci anni modificando in tal senso la lettera b) delle premesse della Convenzione attuativa;

2)Fatto salvo quanto sub 1) che precede le premesse della Convenzione attuativa sono integrate e/o modificate come in appresso:

- La lettera c) è integrata come segue:

DANIELI ha allestito sin dal 2011 presso il Polo Universitario di Sa-

vona dell'Università un laboratorio completo per lo studio dei fenomeni combustivi ('Il Laboratorio'), meglio descritto in **ALLEGATO B**; Danieli nel corso dell'anno 2023 allestirà un impianto di stoccaggio gas vari e di produzione H2 che sarà ubicato nella porzione dell'hangar n. 1 del polo Universitario di Savona;

- La lettera h) è integrata come segue:

la prosecuzione della collaborazione con DANIELI e successivamente alla stipula della presente Convenzione attuativa è stata subordinata alla consegna all'Università di tutta le certificazioni necessarie allo sviluppo del progetto tra cui la SCIA ai fini della prevenzione incendi da presentarsi a nome di Danieli Centro Combustion s.p.a..

La medesima società dovrà risultare titolare e intestataria della pratica presso il competente Comando dei VV.F..

Danieli Centro Combustion s.p.a. rimane unica responsabile anche per la presentazione del progetto presso il Comune di Savona.

In caso di mancata consegna delle certificazioni e attestazioni sopra richiamate entro 120 giorni dal termine dei lavori, la convenzione oggetto del presente addendum decadrà su richiesta dell'Università e Danieli Centro Combustion s.p.a. dovrà procedere ad immediato ripristino degli spazi e delle volumetrie oggetto del progetto.

Copia degli *as-built* relativi alle trasformazioni edilizie/strutturali/impiantistiche dal 2011 fino ad oggi effettuate dalla Società dovranno essere consegnate all'Università inclusa analogo documentazione tecnica relativa alle future trasformazioni edilizie/strutturali/impiantistiche che verranno concordate e realizzate;

- La lettera i) è integrata come segue.

L'Università dispone, presso il Polo universitario di Savona, di spazi coperti e infrastrutture di ricerca e di formazione per potenziare lo svolgimento delle attività teoriche e sperimentali in ambito combustivo (e non solo) e ritiene di poter ospitare in via strutturata in tali aree il Laboratorio e l'impianto di stoccaggio/produzione H2 e di poter dedicare queste aree ad attività di ricerca concordate con DANIELI, in particolare tramite il Laboratorio di Combustione del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica, Gestionale e dei Trasporti (DIME) dell'Università;

- La lettera K) è integrata come segue:

ferme restando le motivazioni innanzi richiamate inerenti all'interesse alla collaborazione in oggetto, l'ubicazione del Laboratorio e dell'impianto di stoccaggio/produzione H2 all'interno del Polo universitario di Savona presenta un indubbio interesse per l'Università, stante la vicinanza con le strutture didattiche e di ricerca, in particolare, tra le altre, il Laboratorio di Combustione del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica, Gestionale e dei Trasporti (DIME - SCL);

- La lettera m) è integrata come segue:

Università e DANIELI ritengono necessario regolamentare modalità di accesso, uso e gestione del Laboratorio e dell'impianto di stoccaggio/produzione H2, da ubicarsi in strutture dell'Università;

DANIELI dovrà farsi carico della promozione e sottoscrizione con i Dipartimenti operanti presso il Campus di Savona di apposito proto-

collo di uso, interferenza e gestione che dovrà essere sottoscritto prima dell'avvio di qualsiasi attività inerente il nuovo Laboratorio.

L'Università si impegna a comunicare quali siano attualmente i dipartimenti/strutture operanti presso il Campus di Savona ed eventuali variazioni degli stessi.

- La lettera n) è modificata come segue:

le Parti concordano che le singole attività sperimentali o iniziative da eseguirsi all'interno del laboratorio (e/o usufruendo dell'impianto di stoccaggio/produzione H<sub>2</sub>), anche traendo vantaggio in modalità integrata, dalle infrastrutture sperimentali installate e presenti nell'adiacente Laboratorio di Combustione (SCL) del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica, Gestionale e dei Trasporti (DIME) saranno oggetto di separati accordi tra DANIELI e strutture di ricerca dell'Università di Genova, in particolare con DIME – SCL;

3) Gli articoli della Convenzione attuativa sono integrati e/o modificati come segue:

- Il titolo dell' Art. 2 è integrato come segue:

## **ART. 2 – LABORATORIO ED IMPIANTO STOCCAGGIO/PRODUZIONE H<sub>2</sub>: SPAZI E UBICAZIONE**

- Il punto 1.2) dell'art. 2 è integrato come segue:

la porzione dell'Hangar n° 1 di circa 225 mq (rappresentato in pianta generale campus nell'**ALLEGATO A**) in assegnazione a Danieli in forza di accordo con CENVIS datato 16 febbraio 2015; tale porzione ospiterà a seguito di riconfigurazione spaziale e volumetrica, l'impianto stoccaggio/produzione H<sub>2</sub> la cui configurazione è rappre-



sentata nell'Allegato E) alla Convenzione attuativa;

- Il punto 2 dell'Art. 2 è integrato come segue:

Il totale costituito da Hangar 3 e relative pertinenze di cui all'Allegato B e dalla frazione di Hangar 1 viene complessivamente definito "l'Area". Il trasporto nell' Area in oggetto di tutti i materiali e attrezzature del Laboratorio e dell'impianto di stoccaggio/produzione H2 sarà effettuato a cura, rischio e spese da DANIELI, che provvederà altresì ad attuare le misure di sicurezza necessarie, comprese la definizione degli eventuali D.U.V.R.I., che tengano conto delle possibili interferenze con le Strutture e il personale dell'Università degli Studi di Genova; tutte le opere e gli oneri necessari alle nuove installazioni e ai nuovi utilizzi saranno sostenuti integralmente da Danieli Centro Combustion s.p.a., ivi incluso tutti i costi per l'eventuale risistemazione delle aree interessate alla demolizione e trasformazione delle superfici.

Eventuali maggiori oneri connessi alle pratiche e istruttorie di rinnovo degli attuali Certificati di Prevenzione Incendi o SCIA afferenti le volumetrie di competenza dell'Università di Genova limitrofe all'area condotta da Danieli Centro Combustion s.p.a. e riconducibili esclusivamente alle opere o ai carichi di rischio derivanti dall'inserimento dell'impianto di stoccaggio gas vari e di produzione H2 (Laboratorio) rimarranno a totale carico del medesimo concessionario che dovrà rimborsare integralmente e a semplice richiesta tutte le spese debitamente documentate.

In particolare, Danieli Centro Combustion s.p.a., con la sottoscrizione

ne del presente addendum si accolla ogni possibile ed eventuale maggiore onere per il l'ottenimento o il rinnovo delle SCIA e dei CPI afferenti gli immobili adiacenti al Laboratorio e denominati "Aule Magne" AN1, AN2, AN3. AN4, hangar N.2 e il laboratorio Combustione "IES Lab, nel caso di prescrizioni nuove o aggiuntive comunque connesse o derivanti dall'intervento per il nuovo Laboratorio di loro realizzazione.

L'utilizzo di impiantistiche, reti di distribuzione o altra adduzione già presente nel Campus e funzionale alla realizzazione del Laboratorio rimane subordinata all'autorizzazione da parte delle competenti Aree e Servizi dell'Università e le eventuali modifiche dovranno comportare, a carico di DANIELI, il rilascio di tutte le certificazioni, collaudi e autorizzazioni necessarie.

DANIELI si impegna ad ottemperare scrupolosamente a quanto contenuto nel proprio PROGETTO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO ed in particolare, con riferimento a quanto richiamato nell'art. A.1.4.10 "individuazione delle misure preventive che possono rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi", ad organizzare e gestire autonomamente adeguato servizio di guardia-naggio notturno e festivo atto a ridurre i tempi di richiesta di intervento in caso di emergenza.

Resta inteso che tale servizio, ad esclusivo e totale onere di DANIELI, dovrà essere esteso su ogni periodo attualmente escluso dalle ore di vigilanza gestiti dal Campus.

DANIELI prende atto della presenza di studenti all'interno del

Campus, anche in periodi esclusi dalle normali tempistiche didattiche, ivi inclusi i periodi estivi e le festività natalizie.

DANIELI si impegna a collegarsi al costruendo impianto EVAC e IRAI attualmente in fase di posa riconoscendone, pro quota, costi di collegamento, gestione e manutenzione.

Il progetto e l'istruttoria depositate da DANIELI presso l'Amministrazione Comunale di Savona dovranno garantire e preservare la potenzialità edificatoria in oggi presente e di fatto, compresa e ridotta a seguito del progetto "Laboratorio". La potenzialità edificatoria esclusa dalla riduzione volumetrica del progetto "Laboratorio" dovrà quindi rimanere nella disponibilità futura dell'Università o, in caso di impossibilità procedurale, divenire oggetto di rimborso economico da stabilirsi con adeguata stima da effettuarsi entro sei mesi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

- Il titolo dell' Art. 5 è integrato come segue:

**ART. 5 – ONERI DELLE PARTI NELLA GESTIONE DEL LABORATORIO E DELL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO/PRODUZIONE H2;**

- La lettera a) del punto 2 dell' Art. 5 è integrata come segue:

il rimborso delle spese sostenute dall'ateneo, relative a consumi e forniture, connessi con la fruizione delle aree a disposizione di Danieli e con le attività di Danieli ivi svolte, quali, a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, energia elettrica, acqua, gas naturale, ecc.

Tutti i consumi dovranno essere misurati tramite contatori dedicati [o

tabelle millesimali opportunamente redatte] e comunicati trimestralmente da Danieli all'Ateneo che provvederà ad emettere la relativa fattura di rimborso verso Danieli, da saldare entro i 60 giorni successivi alla emissione. Sono inclusi anche i consumi derivati dall'utilizzo da parte di Dipartimenti universitari per il cui rimborso a Danieli si rimanda all'art. 7) della Convenzione attuativa così come modificato nel presente addendum e alla stipula di specifici accordi scritti tra Le Parti.

- La lettera b) del punto 2 dell' Art. 5 è integrata come segue:  
fermo restando quanto concordato per il primo quinquennio all'art.5 della convenzione attuativa le spese generali di gestione e amministrazione del Campus relative all'Hangar 3 e sue pertinenze saranno computate all'inizio del successivo quinquennio in base alla metratura occupata dal laboratorio e relative pertinenze, sarà definito l'importo delle spese per l'intero periodo successivo prendendo a parametro i valori medi individuati dall' Osservatorio del mercato Immobiliare semestralmente redatto dall'Agenzia delle Entrate. Esse saranno da fatturarsi annualmente a cura dell'Ateneo e da versarsi entro 60 giorni dalla data fattura a cura di DCC;

Allo scadere dell'attuale Contratto di Assegnazione in essere fra CENVIS e DANIELI relativo all'utilizzo parziale di Hangar 1 (scadenza 15/02/2025) anche per esso verranno addebitate dall'Ateneo e riconosciute da Danieli le spese di gestione in ragione della superficie di Hangar utilizzata.

Per il periodo dal 16.2.2025 alla scadenza del primo quinquennio si

applicherà quanto previsto dall'art.5 della convenzione attuativa vigente; per il secondo quinquennio varrà invece quanto previsto per l'Hangar 3.

È altresì dovuto da Danieli il rimborso dell'IMU versata dall'Ateneo in relazione all'Area occupata come sopra definito (Articolo 2 Punto 2).

Il mancato pagamento degli importi suddetti entro i termini sopra indicati comporterà la risoluzione ipso iure della presente Convenzione attuativa;

- La lettera c) del punto 2 dell'Art. 5 è integrata come segue:

la gestione del Laboratorio e/o dell'impianto di stoccaggio/produzione H<sub>2</sub>, ivi inclusi gli oneri di ordinaria manutenzione, in conformità e alle condizioni che saranno previste nei singoli accordi o convenzioni attuative con DIME – Laboratorio di Combustione di Savona o altre strutture dell'Ateneo e fatto salvo quanto previsto all'art. 7 così come modificato dal presente addendum “UTILIZZO DISGIUNTO DEL LABORATORIO E DELL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO/PRODUZIONE H<sub>2</sub> DA PARTE DI STRUTTURE DI RICERCA DI ATENEO

- L'art.6 c.1 è integrato come segue:

DANIELI si impegna a dare sostegno alla su descritta attività di ricerca di base mediante un finanziamento di 15.000,00 € per il primo anno di convenzione (da incrementarsi progressivamente) che verranno versati al CENVIS entro 60 giorni a partire dalla data corrispondente alla sottoscrizione della presente convenzione.

In particolare il finanziamento per la ricerca di base è incrementato anno per anno come dettagliato in tabella:

DURATA DELLA CONCESSIONE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.000,00 €	17.000,00 €	19.000,00 €	21.000,00 €	23.000,00 €	25.000,00 €	27.000,00 €	29.000,00 €	31.000,00 €	33.000,00 €

A fronte del contributo versato, al termine di ciascun anno verrà redatto dalle PARTI un documento congiunto riepilogativo dell'attività di ricerca svolta nel suddetto anno. Nel caso in cui nel corso di un anno non venissero concordati e svolti progetti di ricerca, il contributo di quell'anno, debitamente versato, sarà accantonato dal CENVIS e reso disponibile per gli anni successivi per nuovi progetti di ricerca congiunti o, in alternativa, contribuirà a finanziare una borsa di studio su argomenti di comune interesse delle PARTI.

- L'art.6 c.2 è integrato come segue:

DANIELI si impegna a dare sostegno alla su descritta attività didattica e promozionale mediante un finanziamento di 5.000,00 €/per il primo anno di convenzione (da incrementarsi progressivamente) che verranno versati al CENVIS entro 60 giorni dalla data corrispondente a quella di sottoscrizione della presente convenzione.

In particolare il finanziamento per didattica è incrementato anno per

DURATA DELLA CONCESSIONE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.000,00 €	6.100,00 €	7.200,00 €	8.300,00 €	9.400,00 €	10.500,00 €	11.600,00 €	12.700,00 €	13.800,00 €	15.000,00 €

A fronte del contributo versato, al termine di ciascun anno verrà redatto dalle PARTI un documento congiunto riepilogativo dell'attività di sostegno alla didattica svolta nel suddetto anno.

- Il titolo dell'art. 7) è integrato come segue:

art. 7 – UTILIZZO DISGIUNTO DEL LABORATORIO DA PARTE DI STRUTTURE DI RICERCA DI ATENEIO E/O DELL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO/PRODUZIONE DI H2.

- Il punto 1) dell'art. 7) è integrato come segue:

Le Parti concordano che i dipartimenti interessati potranno eventualmente esercire gli impianti del Laboratorio e/o usufruire dell'impianto di stoccaggio/produzione di H2 in completa autonomia per l'esecuzione di ricerche specifiche o di studi, sotto la propria esclusiva responsabilità, nell'ambito di specifici accordi in forma scritta fra Danieli e il singolo dipartimento interessato.

All'art. 7) dopo il punto 1) è inserito il punto n. 2) secondo il seguente testo:

Le linee guida di utilizzo dell'impianto di stoccaggio/produzione H2 sono definite nell'allegato F) alla Convezione attuativa.

Le parti concordano di utilizzare l'impianto di stoccaggio/produzione H2 indicativamente nel complesso individualmente o congiuntamente per dodici giornate all'anno previa calendarizzazione.

Le parti altresì concordano che Danieli ed i dipartimenti interessati/dotati di Laboratorio (DIME) istituiscano un "Libretto/Bacheca" al fine non solo di concordare/regolamentare l'uso disgiunto ma altresì lasciare traccia scritta delle attività da esse svolte annualmente.

- Il punto 1) dell'art. 8) è modificato come segue:

Le attrezzature e gli impianti indicati nei layout impiantistici ALLEGATI B ed E fatte quindi salve le acquisizioni inventariate e gli acquisti di materiali e componenti da parte dell' Università (Diparti-

menti), rimarranno di proprietà di DANIELI. Al termine del rapporto concessorio, tutte le aree dovranno essere restituite all'Università in buono stato di conservazione, ad eccezione del normale degrado d'uso. Contestualmente alla riconsegna, ad esclusivo onere del concessionario, dovranno essere rimosse tutte le opere, strutture (fisse o amovibili) tubidotti e impiantistiche non debitamente autorizzate dall'Ateneo. L'Università si riserva titolo di ristoro economico per tutti i danni riscontrabili e riconducibili a Danieli. L'area oggetto dell'attuale conduzione dovrà essere restituita mediante sottoscrizione congiunta di apposito verbale di riconsegna.

Tutte le volumetrie e tutte le impiantistiche realizzate da DANIELI e collegate stabilmente e strutturalmente con l'immobile e quindi assolutamente inamovibili denominati "Laboratorio" nel presente addendum, al termine della concessione, verranno incamerate al patrimonio indisponibile dell'Ateneo e il concessionario non potrà accampare nessun titolo e nessuna richiesta di rimborso o ristoro economico.

Rimangono a carico di DANIELI anche il corretto accatastamento del nuovo laboratorio e la correlata cancellazione catastale dell'edificio parzialmente demolito.

- Il punto 1) dell'art. 9) è modificato come segue:

La durata della presente Convenzione è prevista in dieci anni a partire dalla sua sottoscrizione.

- Il punto 1) dell'art. 10) è modificato come segue:

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione prima del termine di cui all'articolo precedente. Il re-



cesso, da comunicarsi mediante raccomandata A.R., ovvero mediante pec, non potrà essere esercitato prima che siano trascorsi 7 (sette) anni dalla data di sottoscrizione.

Danieli dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del Codice di comportamento, del Codice Etico e del piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Università vigenti e si impegna a non tenere condotte che comportino la violazione di quanto ivi contenuto. I citati documenti sono disponibili sul sito internet [www.unige.it](http://www.unige.it).

L'inosservanza da parte di Danieli di quanto previsto nel precedente comma, che possa determinare conseguenze negative per l'Università, costituirà inadempimento della Convenzione e, fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, darà facoltà all'Università di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione e prima dei sette anni in qualunque momento, da esercitarsi mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti l'inosservanza.

L'inosservanza da parte di Danieli delle Norme di Sicurezza concordate nel Campus darà facoltà ad Università di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione e prima dei sette anni in qualunque momento, da esercitarsi mediante lettera raccomandata.

Resta altresì intesa la possibilità di recesso unilaterale, in qualunque momento, dell'Università in caso di realizzazione dell'opera "Laboratorio" in assenza delle dovute autorizzazioni *ex lege* o in caso di realizzazione di opere difformi da quanto autorizzato da parte di tutti gli

Organi e/o Enti competenti. In tal caso, DANIELI rimane obbligata alla rimessa in pristino di tutti gli spazi trasformati o a riconoscere, a discrezione dell'Università, adeguato risarcimento economico.

In condizioni di inderogabile necessità di spazi legati alla didattica, che è funzione prioritaria dell'Università, l'Ateneo si riserva di recedere unilateralmente in qualunque momento salvo il riconoscimento di un adeguato ristoro economico commisurato agli investimenti effettuati e alla vetustà degli impianti.

Il recesso, in tutti i casi, ha effetto decorsi sei mesi dalla data di notifica dello stesso.

- Il punto 1) dell'art. 12) è modificato come segue:

In relazione alle attività oggetto della presente convenzione attuativa allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D.M. 5.8.1998, n. 363, si stabilisce che il datore di lavoro di DANIELI si assume tutti gli oneri di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei propri dipendenti considerati lavoratori ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché del personale universitario, degli studenti e dei laureati ospitati presso "il Laboratorio" e l'impianto di stoccaggio/produzione H2 definiti in "area" ed "ubicazione" dall'Art 2 della Convenzione attuativa come modificata dal presente addendum;

- Il punto 2) dell'art. 12) è modificato come segue:

Il Datore di lavoro dell'Università si impegna a comunicare gli elen-

chi dei soggetti che svolgono attività presso il Laboratorio e/o l'impianto di stoccaggio/produzione H2 oggetto della Convenzione attuativa come modificata dal presente addendum, ai fini dell'eventuale sorveglianza sanitaria che dovesse rendersi necessaria a seguito della valutazione dei rischi svolta a cura del Datore di Lavoro di DANIELI;

- Il punto 1) dell'art. 13) è modificato come segue:

L'Università garantisce che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto della Convenzione attuativa presso i locali del Laboratorio e/o presso l'impianto di stoccaggio/produzione H2 di cui all'art. 2) della stessa Convenzione attuativa come modificata dal presente addendum sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa;

Si conviene che, ad eccezione delle modifiche e/o integrazioni concordate e riportate nel presente addendum, il rimanente testo della Convenzione rimane valido ed operativo nella sua stesura originaria.

Letto confermato e sottoscritto.

Genova, li

Università degli Studi di Genova

Danieli Centro Combustion s.p.a.

## CONVENZIONE ATTUATIVA

tra

**Danieli Centro Combustion S.p.A.** (di seguito anche “DANIELI”), società del Gruppo Danieli con sede legale in Via Galileo Galilei n°40, 20092 Cinisello Balsamo (MI) P.IVA 02271470961, pec: [danielicentrocombustionspa@legalmail.it](mailto:danielicentrocombustionspa@legalmail.it) rappresentata dall'Amministratore Delegato Ing. Fabrizio Pere, nato a Milano il 14.05.1968

e

**l'Università degli Studi di Genova** (di seguito anche “UNIVERSITÀ”) con sede legale in Via Balbi, 5 -16126 Genova (GE) - P.IVA. 00754150100, pec: [protocollo@pec.unige.it](mailto:protocollo@pec.unige.it), rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore Prof. Federico Delfino, nato a Savona il 28.02.1972 a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 ottobre 2021

qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”

### PREMESSO CHE

a) l'Università e DANIELI hanno stipulato in data 08 luglio 2011 una convenzione quadro, della durata di nove anni, volta a promuovere la collaborazione tra Università e Danieli ad attività di ricerca e sviluppo mediante la pianificazione e l'esecuzione di prove sperimentali su tunnel di prova per bruciatori a gas naturale;

b) contestualmente alla presente convenzione attuativa è stata sottoscritta tra le Parti una convenzione quadro, di durata quinquennale, volta a proseguire la su citata collaborazione tra Università e Danieli,

da cui discende la presente Convenzione attuativa;

c) DANIELI ha allestito sin dal 2011 presso il Polo Universitario di Savona dell'Università un laboratorio completo per lo studio dei fenomeni combustivi ('Il Laboratorio'), meglio descritto in **ALLEGATO B**;

d) CENVIS – così come definito nelle premesse da b) a g) della Convenzione quadro – è responsabile degli immobili presenti nel Campus di Savona, tra i quali anche quelli oggetto della presente convenzione e si occupa della promozione delle attività di ricerca e della offerta formativa del Campus di Savona;

e) DANIELI è interessata a proseguire tale collaborazione di ricerca e trasferimento tecnologico, ulteriormente rafforzandola, strutturandola e anche estendendola a temi di nuovo e ulteriore interesse rispetto allo sviluppo di bruciatori a gas naturale, pur sempre nell'ambito dei processi combustivi e non, dei forni di riscaldamento industriali di grande potenzialità termica, nonché dei forni di trattamento termico, sia utilizzando strumentazioni e tecniche di indagine scientifica e diagnostica sperimentale allineate con lo stato dell'arte disponibili presso DIME – Laboratorio di Combustione di Savona (DIME-SCL) sia le competenze scientifiche nel campo della combustione sviluppate presso DIME – SCL;

f) le Parti intendono proseguire e potenziare la mutua collaborazione di ricerca scientifica e tecnologica, già avviata, mirata a far evolvere l'attuale tecnologia dei sistemi combustivi dei forni di riscaldamento e trattamento termico in termini di incremento delle prestazioni energeti-

che, di ottimizzazione della stabilità di fiamma, di minimizzazione delle emissioni inquinanti e di applicazione delle tecnologie digitali;

g) Danieli è disponibile ad ampliare la sua collaborazione anche fornendo supporto alla didattica tramite, ad esempio, contributi testimoniali nei corsi, placement di tirocinio, promozione del Campus durante gli open day su proposta dei diversi corsi di studio e/o del CENVIS;

h) la prosecuzione della collaborazione con DANIELI e la stipula della presente convenzione attuativa è stata subordinata alla consegna ad UNIGE di tutta la documentazione tecnica (CILA, SCIA, ecc.) e degli as-built relativi alle trasformazioni edilizie/strutturali/impiantistiche dal 2011 fino ad oggi effettuate dalla Società;

i) L'Università dispone, presso il Polo universitario di Savona, di spazi coperti e infrastrutture di ricerca e di formazione per potenziare lo svolgimento delle attività teoriche e sperimentali in ambito combustivo (e non solo) e ritiene di poter ospitare in via strutturata in tali aree il Laboratorio e di poter dedicare tale area ad attività di ricerca concordate con DANIELI, in particolare tramite il Laboratorio di Combustione del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica, Gestionale e dei Trasporti (DIME) dell'Università;

j) l'Università, attraverso il proprio Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica, Gestionale e dei Trasporti (DIME), ha già collaborato in passato con Danieli Centro Combustion S.p.A., nell'ambito di vari contratti di ricerca e sviluppo;

k) ferme restando le motivazioni innanzi richiamate inerenti all'interesse alla collaborazione in oggetto, l'ubicazione del Laboratorio all'interno del Polo universitario di Savona presenta un indubbio interesse per l'Università, stante la vicinanza con le strutture didattiche e di ricerca, in particolare, tra le altre, il Laboratorio di Combustione del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica, Gestionale e dei Trasporti (DIME - SCL);

l) il compendio immobiliare sede del Polo Universitario di Savona è, alla data della presente convenzione, di proprietà dell'Università degli Studi di Genova, in forza di atto di trasferimento dall'Agenzia del Demanio a titolo non oneroso del 18/06/2014 e gestito tramite il suo centro servizi CENVIS;

m) Università e DANIELI ritengono necessario regolamentare modalità di accesso, uso e gestione del Laboratorio, da ubicarsi in strutture dell'Università;

n) le Parti concordano che le singole attività sperimentali o iniziative da eseguirsi all'interno del laboratorio e, in modalità integrata, anche traendo vantaggio delle infrastrutture sperimentali installate e presenti nell'adiacente Laboratorio di Combustione (SCL) del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica, Gestionale e dei Trasporti (DIME) saranno oggetto di separati accordi tra DANIELI e strutture di ricerca della Università di Genova, in particolare con DIME – SCL.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

## ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione, la quale definisce gli aspetti della collaborazione, e delineano i riferimenti entro cui la presente convenzione tra Università e DANIELI sarà definita.

2. Fanno altresì parte integrante della presente Convenzione tutti gli allegati dalla stessa richiamati.

## ART. 2 – LABORATORIO: SPAZI E UBICAZIONE

1. L'Università si impegna a mantenere a disposizione di Danieli, a partire dalla data di sottoscrizione e per tutta la durata della presente convenzione:

1.1) l'Hangar n°3 del Polo Universitario di Savona, Via Magliotto 2 ("l'Area") di circa 450 mq, ubicato nella zona nord del campus (**ALLEGATO A**) servito da linea elettrica di potenza massima complessiva di 150 kW, di linea di gas naturale con portata massima complessiva di 450 Nmc/h a 2.5 barg e di acqua potabile, al fine di continuare ad utilizzarlo come Laboratorio (il cui **dettaglio** è meglio descritto **in ALLEGATO B**);

1.2) la porzione dell'Hangar n° 1 di circa 225 mq (rappresentato in pianta generale campus nell'**ALLEGATO A**) in assegnazione a Danieli in forza di accordo con CENVIS datato 16 febbraio 2015;

1.3) le pertinenze circostanti a supporto del laboratorio (rappresentate in pianta ancora nell'**ALLEGATO B** in termini di area occupata);

2. Il totale costituito da Hangar 3 e relative pertinenze di cui all'Allegato B e dalla frazione di Hangar 1 viene complessivamente



definito “l’Area”. Il trasporto nell’ Area in oggetto di tutti i materiali e attrezzature del Laboratorio sarà effettuato a cura, rischio e spese da DANIELI, che provvederà altresì ad attuare le misure di sicurezza necessarie, comprese la definizione degli eventuali D.U.V.R.I., che tengano conto delle possibili interferenze con le Strutture e il personale dell’Università degli Studi di Genova.

3. DANIELI si impegna, a proprie spese, a mantenere e rendere operative nel Laboratorio, nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi, per tutta la durata della presente convenzione, le infrastrutture sperimentali di sua pertinenza indicate nel layout impiantistico descrittivo di cui all'**ALLEGATO B**, oltre ai necessari dispositivi e impianti ulteriori all'uopo necessari (ivi compresi quelli di sicurezza) e apportando altresì l'expertise relativo alla loro messa in servizio e/o utilizzo.

4. DANIELI si impegna, anche in occasione di interventi di ristrutturazione che dovessero interessare il Compendio immobiliare o porzioni di esso, a sostenere le spese relative agli interventi eseguiti sull'edificio (Hangar 3, porzione di Hangar 1 e aree di pertinenza tecnica) ove risultino coerenti con l'utilizzo previsto nella presente convenzione.

### **ART. 3 – OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE**

1. Le attività di ricerca scientifica e tecnologica oggetto della presente convenzione attuativa riguarderanno principalmente la pianificazione e la diretta esecuzione da parte di DANIELI, con acquisizione ed elaborazione dati, di prove sperimentali su tunnel di prova per bru-

ciatori a gas naturale (o altri gas) da installarsi a cura di DANIELI negli spazi indicati da Università. Tali attività verranno progressivamente sviluppate con modalità esecutive che saranno concordate e disciplinate attraverso ulteriori specifici accordi e/o contratti di ricerca da stipularsi tra DANIELI e DIME – SCL ed eventuali altri Dipartimenti dell'Ateneo.

#### **ART. 4 – REFERENTI**

1. Per l'attuazione della presente Convenzione attuativa le Parti indicano i seguenti referenti:

Per Università: il Delegato del rettore per il funzionamento del Campus di Savona e Direttore del Campus universitario di Savona, attualmente Prof. Marco Testa

Per DANIELI: il Direttore del Dipartimento ricerca e sviluppo, attualmente Ing. Massimiliano Fantuzzi.

2. Ciascuna Parte darà tempestiva comunicazione all'altra nel caso di modifiche o integrazioni dei nominativi dei referenti.

#### **ART. 5 – ONERI DELLE PARTI NELLA GESTIONE DEL LABORATORIO**

1. La concessione dell'Hangar n. 3, la porzione dell'Hangar n. 1 e le aree tecniche a servizio di DANIELI è subordinata, come espresso nelle premesse, alla fruizione, da parte di DANIELI, delle competenze di Università - DIME in campo combustivo e non, avvalendosi in contratti di ricerca di mutuo interesse.

2. Sono a carico di DANIELI:

a) il rimborso delle spese sostenute dall'ateneo, relative a consumi e

forniture, connessi con la fruizione delle aree a disposizione di Danieli e le attività ivi svolte, quali, a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, energia elettrica, acqua, gas, ecc.

Tutti i consumi dovranno essere misurati tramite contatori dedicati e comunicati trimestralmente da Danieli all'Ateneo che provvederà ad emettere la relativa fattura di rimborso verso Danieli, da saldare entro i 60 giorni successivi alla emissione.

b) le spese generali di gestione e amministrazione del Campus relative all'Hangar 3 e sue pertinenze computate in base alla metratura occupata dal laboratorio e relative pertinenze, prendendo a parametro i valori medi ( $\text{max} + \text{min} / 2 = 3,00$  Euro al mq oltre IVA) di affitto dei capannoni riportati dalla agenzia del territorio. Esse saranno da fatturarsi annualmente a cura dell'Ateneo e da versarsi entro 60 giorni dalla data fattura a cura di DCC;

Allo scadere dell'attuale Contratto di Assegnazione in essere fra CENVIS e DANIELI relativo all'utilizzo parziale di Hangar 1 (scadenza 15/02/2025) anche per esso verranno addebitate dall'Ateneo e riconosciute da Danieli le spese di gestione in ragione della superficie di Hangar utilizzata e secondo gli stessi criteri di cui sopra cui sarà comunque applicato principio di frazionamento per mese intero di utilizzo nell'anno.

È altresì dovuto da Danieli il rimborso dell'IMU versata dall'Ateneo in relazione all'Area occupata come sopra definito (Articolo 2 Punto 2) ad eccezione di Hangar 1 che non contribuirà al conteggio fino allo scadere naturale del Contratto di assegnazione di quest'ultimo.

Il mancato pagamento degli importi suddetti entro i termini sopra indicati comporterà la risoluzione *ipso iure* della presente Convenzione attuativa;

c) la gestione del Laboratorio, ivi inclusi gli oneri di ordinaria manutenzione, in conformità e alle condizioni che saranno previste nei singoli accordi o convenzioni attuative con DIME – Laboratorio di Combustione di Savona o altre strutture dell'Ateneo e fatto salvo quanto previsto all'art. 7 “UTILIZZO DISGIUNTO DEL LABORATORIO DA PARTE DI STRUTTURE DI RICERCA DI ATENEIO”

3. In relazione all'Area e all'attività ivi svolta, la titolarità delle licenze e dei permessi relative alle strutture edilizie ed agli impianti sono in capo all'Università degli Studi di Genova e le istanze per il loro ottenimento presentate con la firma del Magnifico Rettore.

DANIELI si impegna ad effettuare le modifiche e gli adeguamenti strutturali/impiantistici necessari allo sviluppo delle attività a sue spese nonché a provvedere direttamente agli affidamenti degli incarichi a professionisti ed imprese qualificati ai sensi dell'art. 83 del Codice Appalti e Linee Guida ANAC.

## **Art. 6 – SOSTEGNO ALLA RICERCA DI BASE E AL POTENZIAMENTO DELLA DIDATTICA**

1. RICERCA: Nel quadro della presente Convenzione, DANIELI e DIME – Laboratorio di Combustione di Savona (SCL) hanno il comune obiettivo di sviluppare la conoscenza dei processi combustivi industriali, con lo scopo di perseguirne lo sviluppo e il miglioramento

(e.g. perseguendo la riduzione di emissioni inquinanti o climalteranti) oltre che di sviluppare conoscenza sulle prestazioni di materiali e componenti industriali per l'impiego in ambienti combustivi e condizioni termo-fluidodinamiche estreme, di sviluppare conoscenza sulle applicazioni di diagnostica avanzata e sulle applicazione delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale al processo della combustione, mediante attività di ricerca congiunta che, di volta in volta, saranno oggetto di specifici progetti di ricerca da avviare su specifici temi di interesse comune come descritto nell' **ALLEGATO C** che DANIELI si impegna ad aggiornare periodicamente. In riferimento allo scopo e alle modalità previste della collaborazione alla ricerca applicata summenzionata, con l'obiettivo di rendere la partnership tra DANIELI e DIME – Laboratorio di Combustione di Savona (SCL) proficua, nell'ambito della presente Convenzione si intendono implementare strumenti che permettano, mediante la promozione anche dell'attività di ricerca di base, di incrementare il bagaglio di conoscenze e competenze proprie di DIME – SCL e che possano poi essere riversate nelle attività di collaborazione a temi di ricerca applicata tra DANIELI e DIME – SCL.

A tale scopo, DANIELI si impegna, nel richiamato spirito di collaborazione alla ricerca applicata alla combustione industriale, oggetto e motivazione fondante della presente Convenzione, a contribuire alle attività di ricerca congiunta di base orientata allo studio di temi rilevanti di termofluidodinamica combustiva. Tra i temi di interesse per studi di base saranno presi in considerazione, a titolo esemplificativo

e senza pretesa di esaustività: studio di processi combustivi alimentati da metano e combustibili alternativi (idrogeno, ammoniaca, gas a basso potere calorifico, ecc.), processi di ossi-combustione che richiedono tuttavia specifiche infrastrutture la cui implementazione, a carico di DANIELI, sarà concordata con UNIGE, combustione indiretta e in presenza di atmosfera controllata, processi di combustione in assenza di fiamma (*mild combustion*), applicazione dei concetti della combustione premiscelata a processi combustivi industriali con particolare attenzione ai connessi fenomeni di instabilità combustiva anche termoacustica, studio delle prestazioni di materiali e componenti industriali in ambiente combustivo e in presenza di condizioni termo-fluodinamiche estreme, applicazioni di diagnostica avanzata, e applicazione delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale al processo della combustione, ecc.

DANIELI si impegna a dare sostegno alla su descritta attività di ricerca di base mediante un finanziamento di 15.000,00 €/per il primo anno di convenzione (da incrementarsi progressivamente) che verranno versati entro 60 giorni a partire dalla data corrispondente alla sottoscrizione della presente convenzione al CENVIS. DANIELI si impegna a successivi incrementi progressivi del finanziamento annuale (sempre versato secondo le modalità sopra descritte) in funzione di nuovi temi di ricerca individuati e descritti nelle revisioni dell' **ALLEGATO C**.

CENVIS trasferirà tali fondi a DIME-SCL che si impegna a impiegarli per gli scopi sopra indicati ed enumerati mediante azioni di po-

tenziamento delle infrastrutture di ricerca del Laboratorio di Combustione di Savona, progettazione ed esecuzione di attività sperimentali e quant'altro necessario a perseguire le finalità del Laboratorio di Combustione di Savona

A tale scopo, DIME individua il Responsabile Scientifico, responsabile per la gestione del contributo DANIELI alla ricerca di base coerente con quanto sopra specificato, nel responsabile del Laboratorio di Combustione di Savona, prof. Alessandro Nilberto.

Il Responsabile Scientifico concorderà di anno in anno con Danieli le modalità di partecipazione ai progetti di ricerca congiunti (individuati sulla base di quanto contenuto nell'Allegato C) e il dettaglio dei contributi previsti, sulla base delle competenze, delle infrastrutture di ricerca e delle tecniche diagnostiche disponibili presso il Laboratorio di Combustione di Savona del DIME, e volti al conseguimento degli obiettivi dei progetti di ricerca mediante specifico accordo scritto da sottoscrivere dalle parti all'inizio di ogni nuovo anno di durata della presente Convenzione.

Quanto sopra non preclude, anzi è inteso quale motivo di sporne, la sottoscrizione di ulteriori contratti di ricerca sia nell'ambito dei temi di ricerca già individuati nell'Allegato C sia al di fuori di essi.

Il responsabile scientifico si impegna altresì ad indirizzare Danieli verso la competenza più idonea in ambito Ateneo (DIME-DITEC etc) per lo sviluppo del tema o dei temi selezionati.

2. DIDATTICA: DANIELI si impegna a collaborare ad iniziative formative e promozionali del Campus, quali a titolo esemplificativo,

ma non esaustivo, placement di tirocinio, “testimonianze aziendali” nell’ambito di corsi di studio, supporto alla preparazione di tesi di laurea e di dottorato, partecipazione attiva a iniziative di orientamento e di visita guidata del laboratorio.

DANIELI si impegna a dare sostegno alla su descritta attività didattica e promozionale mediante un finanziamento di 5.000,00 €/per il primo anno di convenzione (da incrementarsi progressivamente) che verranno versati entro 60 giorni dalla data corrispondente a quella di sottoscrizione della presente convenzione al CENVIS.

I corsi di studio dell’Ateneo presenti sul Campus, sentito DANIELI per una sua eventuale attiva partecipazione e/o per sue specifiche esigenze, potranno presentare al consiglio del CENVIS specifici progetti, cofinanziati dalla quota messa a disposizione da Danieli e da svolgersi sul Campus. CENVIS provvederà a valutare ed approvare gli stessi e a gestire il finanziamento di concerto con le strutture didattiche eventualmente coinvolte.

In assenza di progetti approvati da CENVIS il finanziamento di DANIELI verrà utilizzato da CENVIS per interventi di manutenzione straordinaria e potenziamento delle strutture didattiche del Campus.

3. DANIELI si impegna annualmente a presentare una relazione illustrativa dei progetti di Ricerca e di Didattica effettuati nell’anno in corso, nonchè a proporre nuovi progetti per l’anno successivo con indicazioni sul nuovo importo economico incrementato.

I Progetti di Ricerca e Didattica relativi al primo anno, rispettivamente-



te finanziati per 15.000 e 5.000 Euro sono descritti negli allegati C e **D** alla presente.

I progetti individuati per gli anni successivi saranno descritti nelle revisioni dei sopra citati allegati.

4. Eventuali gravi inadempimenti di una delle parti agli impegni previsti dalla presente Convenzione potranno comportare il diritto della controparte interessata a chiedere la risoluzione della Convenzione stessa.

#### **ART. 7 - UTILIZZO DISGIUNTO DEL LABORATORIO DA PARTE DI STRUTTURE DI RICERCA DI ATENEO**

1. Le Parti concordano che i dipartimenti interessati potranno eventualmente esercire gli impianti del Laboratorio in completa autonomia per l'esecuzione di ricerche specifiche o di studi, sotto la propria esclusiva responsabilità, nell'ambito di specifici accordi in forma scritta fra Danieli e il singolo dipartimento interessato.

#### **ART. 8 - PROPRIETA' DELLE ATTREZZATURE**

1. Le attrezzature e gli impianti, indicati nel layout impiantistico **ALLEGATO B**, fatte quindi salve le acquisizioni inventariate e gli acquisti di materiali e componenti da parte di Università (Dipartimenti), rimarranno di proprietà di DANIELI.

2. DANIELI si riserva la facoltà, al termine della Convenzione, di cedere a Università (Dipartimenti) le attrezzature e materiali di propria proprietà, oppure di ritirarle.

3. La cessione a Università (Dipartimenti) potrà essere a titolo gratuito od oneroso e interessare tutta o solo una parte delle attrezzature e

materiali. La cessione sarà, in ogni caso disciplinata in base a specifici accordi tra le Parti.

4. Nel caso in cui DANIELI ritirasse le proprie attrezzature e i propri materiali al termine della Convenzione, si impegna a farlo a propria cura e spese e a ripristinare lo stato dei luoghi, se richiesto dall'Università, entro il limite di 6 mesi dal termine della convenzione stessa.

### **ART. 9 - DURATA**

1. La durata della presente Convenzione è prevista in cinque anni a partire dalla sua sottoscrizione.

2. Al termine, verificato il positivo svolgimento delle attività cui si riferisce, la Convenzione potrà essere rinnovata per un uguale o diverso periodo sulla base di un accordo scritto da stipularsi tra le Parti, previa delibera dell'Organo competente.

3. È, comunque, espressamente escluso il tacito rinnovo.

4. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.

5. Al termine della presente Convenzione, le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dalla presente convenzione.

### **ART. 10 - RECESSO O SCIoglIMENTO**

1. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione prima del termine di cui all'articolo precedente. Il re-

cesso, da comunicarsi mediante raccomandata A.R., ovvero mediante pec, non potrà essere esercitato prima che siano trascorsi 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione. Il recesso ha effetto decorsi sei mesi dalla data di notifica dello stesso.

2. Le Parti potranno, altresì, sciogliere consensualmente la Convenzione prima della sua scadenza.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento avranno effetto per l'avvenire e non incideranno sulla parte di Convenzione già eseguita.

4. In caso di recesso unilaterale di una delle Parti o di scioglimento, le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso al momento della cessazione, incluse quelle connesse all'utilizzo disgiunto del laboratorio da parte dei dipartimenti dell'Università.

5. In caso di recesso da parte di UNIGE, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 4 e/o a scadenza naturale avvenuta non seguita da alcun rinnovo, a tutela di Danieli e dei suoi investimenti all'interno del Campus viene garantito un congruo tempo, comunque non superiore a sei mesi, per il trasferimento delle proprietà Danieli in altro sito.

## **ART. 11 - RISULTATI DELL'ATTIVITA' CONGIUNTA E DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE**

1. Le Parti convengono che tutti i diritti di proprietà industriale ed intellettuale derivanti dalle attività di ricerca del Laboratorio, condotte in autonomia da DANIELI, saranno di esclusiva titolarità di DANIELI, alla quale spetterà, pertanto, ogni diritto di sfruttamento

esclusivo delle invenzioni e degli altri risultati e il diritto di depositare i relativi brevetti in Italia ed all'estero o di tutelare altrimenti a nome ed a vantaggio di DANIELI le invenzioni ed i risultati, fatto salvo il diritto di legge di menzione nominativa degli inventori del deposito di eventuali brevetti.

2. Le Parti convengono che tutti i diritti di proprietà industriale ed intellettuale derivanti dalle attività di ricerca di base, condotte in autonomia da UNIVERSITA', ancorché finanziata grazie al contributo annuale erogato da Danieli, saranno di esclusiva titolarità dell'UNIVERSITA' alla quale spetterà, pertanto, ogni diritto di pubblicazione dei risultati, sfruttamento esclusivo delle invenzioni e degli altri risultati e il diritto di depositare i relativi brevetti in Italia ed all'estero o di tutelare altrimenti a nome ed a vantaggio dell'Università le invenzioni ed i risultati, fatto salvo il diritto di legge di menzione nominativa degli inventori del deposito di eventuali brevetti.

Resta inteso che i risultati scientifici derivanti dall'attività di ricerca di base finanziata grazie al contributo annuale erogato da Danieli saranno resi disponibili, secondo anche quanto previsto all'art. 6, comma 1 della presente convenzione, per Danieli medesima.

3. I Casi di collaborazione scientifica congiunta saranno disciplinati da specifici accordi che le Parti sottoscriveranno prima dell'inizio di tali collaborazioni e che, in accordo con quanto già indicato nella Convenzione quadro all'art. 8, stabiliranno che la proprietà intellettuale sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte.

4. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competen-

za, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università (Dipartimenti) e di DANIELI coinvolti dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno.

### **ART.12 - SICUREZZA**

1. In relazione alle attività oggetto della presente convenzione attuativa allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D.M. 5.8.1998, n. 363, si stabilisce che il datore di lavoro di DANIELI si assume tutti gli oneri di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei propri dipendenti considerati lavoratori ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché del personale universitario, degli studenti e dei laureati ospitati presso i locali dell'Università ("il Laboratorio" definito in "area" ed "ubicazione" dall'Art 2 della presente Convenzione);

2. Il Datore di lavoro dell'Università si impegna a comunicare gli elenchi dei soggetti che svolgono attività presso il laboratorio oggetto della presente convenzione, ai fini dell'eventuale sorveglianza sanitaria che dovesse rendersi necessaria a seguito della valutazione dei rischi svolta a cura del Datore di Lavoro di DANIELI.

3. DANIELI si impegna a collaborare alla redazione di un Piano di Emergenza coordinato con gli altri Enti e Società presenti nel Campus.

### **ART. 13 - COPERTURE ASSICURATIVE**

1. L'Università garantisce che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali del Laboratorio di cui all'art. 2 sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. DANIELI garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell'Università.

3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

#### **ART. 14 - RISERVATEZZA**

1. Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e/o in relazione alle attività oggetto della presente Convenzione.

#### **ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi e/o contratti di ricerca in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.

#### **Art. 16 - INCOMPATIBILITA'**

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

#### **ART. 17 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

1. La presente Convenzione è regolata dalla legislazione italiana ed ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione ed in generale ai diritti, alle obbligazioni ed agli impegni previsti nella presente Convenzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Genova.

#### **ART. 18 - REGISTRAZIONE**

1. La Convenzione che si compone di n. 25 pagine, sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986, a cura di DANIELI.

2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale

di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L'Università con nota scritta  
chiederà a DCC il rimborso della quota di spettanza.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Università degli Studi di Genova

Il Rettore

Prof. Federico Delfino


Danieli Centro Combustion S.p.A.

Ing. Fabrizio Pere



# ALLEGATO A





- temp. Out	31	°C
-Temp. B.U.	25	°C
-Portata	100	mc/h

<b>GRUPPO ELETTROGENO (2,75 m2)</b>	
MARCA	COELMO
MODELLO	FD3N
FREQUENZA	50 Hz
POT. PRP kVA	60.00
POT. ITP kVA	66.00
RAFFREDDAMENTO	ACQUA
ALIMENTAZIONE	GASOLIO

**HANGAR 1 - OFFICINA &  
MAGAZZINO  
(225 m2)**

00	02/21	14.04.18	18	19	20
<b>DANIELI</b> CENTRO COMBUSTION					
Layout "for built of Dic 2016"					
		1:25			
		1:50			
		1:100			
001-001-001.dwg					

# Allegato C

Il presente documento in revisione 00 costituisce **Allegato C** alla Convenzione Attuativa tra Danieli Centro Combustion S.p.A. e l'Università degli Studi di Genova.

Lo scopo dell'allegato è quello di indicare in modo non esaustivo temi di Ricerca Congiunta da cui scegliere progetti di Ricerca Congiunta tra DANIELI e UNIVERSITA'.

A titolo di riferimento segue una lista di temi di ricerca relativi al filone "Combustione Digitale":

1. Chemical species detection (e.g. OH, CH) in flame and flameless regime in the oxidation flame field by means of optical devices (e.g. photodiodes or photomultipliers equipped with optical filters) and correlation with NO<sub>x</sub> generation.
2. Non-intrusive flow rate measurement techniques of air and gaseous fuel through metal pipes. Unconventional measurement e.g. by means of vibration detection with accelerometers and spectral analysis.
3. Identification and set-up of a measurement method of the combustion stability.
4. Machine Learning predictive model implementation for the creation of virtual sensors of NO<sub>x</sub>, CO and O<sub>2</sub> from data generated on the smart burner and available on the PLC.
5. Implementation of a Digital Twin of DCC burners.
6. Potential application of tunable diode laser absorption TDLA sensors for chemical species detection and temperature profile measurements.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

**CENTRO DI SERVIZI PER IL PONENTE LIGURE**

*Giardini Botanici Hanbury - Imperia - Savona*

---

Savona, 19 agosto 2021

**OGGETTO: Contributo alla didattica finalizzato al rinnovo attrezzature informatiche delle aule computer a servizio del Campus Universitario di Savona**

Il Centro di Servizi per il Ponente Ligure intende procedere alla sostituzione/upgrade hardware dei computer fissi presenti nelle tre aule informatiche del Campus di Savona, utilizzando le apposite convenzioni Consip o lo strumento del Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni.

L'investimento totale stimato per procedere a quanto in oggetto è di € 22.000,00 oltre IVA. Il cofinanziamento in capo al CenVIS sarà pari ad € 15.500,00 oltre IVA.

La restante quota (€ 6.500,00 oltre IVA) sarà finanziata da Danieli S.p.A. quale contributo per il potenziamento della didattica relativo al primo anno della convenzione attuativa che regola i rapporti tra Danieli e Unige.

In particolare

- 5000,00 € costituiranno il Contributo alla Didattica da parte di Danieli (vedi Convenzione Attuativa tra Danieli Centro Combustion Spa e Università degli Studi di Genova – Articolo 6 Punto 2) relativo al primo anno di Convenzione.
- I rimanenti 1500 € saranno attinti dal Contributo alla Didattica da parte di Danieli (vedi Convenzione Attuativa di cui sopra) relativamente al secondo anno di Convenzione.

Per l'Università di Genova

Il direttore del Campus

Marco Testa

Per Danieli

L'amministratore Delegato

Fabrizio Pere

---

Giardini Botanici Hanbury: Corso Montecarlo 43, 18039 La Mortola - Ventimiglia (IM); Tel:+39 0184.22661  
Campus di Imperia: Via Nizza 8, 18100 Imperia; Tel:+39 0183.666568 - Fax:+39 0183.666528  
Campus di Savona (Sede amministrativa): Via Magliotto 2, 17100 Savona; Tel:+39 019.21945100 - Fax: +39 019.21945324